

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI TIROCINIO
GARANZIA GIOVANI - II FASE - ASSE 1
SCHEDA 5 – Tirocinio Extracurricolare

Piano di Attuazione Regionale (PAR) Sardegna – II Fase

Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani

PON per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani PON YEI

Sommario

Introduzione al PON IOG e al PAR Sardegna II Fase	3
1. Oggetto e finalità dell'Avviso.....	4
2. Risorse finanziarie disponibili	5
3. Destinatari.....	6
4. Risultati attesi.....	8
5. Principi orizzontali.....	8
6. Caratteristiche del tirocinio	8
6.1 Durata	8
6.2 Rinuncia	8
6.3 Interruzione.....	9
6.4 Sospensione	9
6.5 Riposi	9
7. Indennità di partecipazione	10
8. Soggetti coinvolti per l'attivazione del tirocinio.....	11
8.1 Soggetto Promotore: compiti	11
8.2 Soggetti ospitanti: definizione, requisiti e obblighi	13
8.3 Tirocinanti: requisiti e obblighi	16
9. Procedura e modalità di attivazione e gestione del tirocinio	18
9.1 Richiesta di attivazione del tirocinio e predisposizione del PFI.....	19
9.2 Perfezionamento del progetto, attivazione, gestione e chiusura del PFI	20
10. Controlli amministrativi e in loco	21
11. Inadempimenti e Sanzioni.....	22
12. Informativa e tutela della privacy	24
13. Informazioni sul procedimento amministrativo.....	24
14. Pubblicità	25
15. Principali riferimenti normativi.....	26
Appendice 1 - Classificazione delle forme giuridiche	33
Appendice 2.1 - Numero di tirocini attivabili	35
Appendice 2.2 - Premialità sul numero di tirocini attivabili.....	36
Allegato 1 "Dati tirocini SIL"	
Allegato 2 PON IOG II Fase - PAR Sardegna " Scheda Misura 5 Tirocinio extracurricolare"	
Allegato 3 - Modello di progetto di tirocinio	

Introduzione al PON IOG e al PAR Sardegna II Fase

Con la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 e la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144 si è data attuazione al Programma di Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Youth Employment Initiative), comunemente conosciuto con la denominazione "Garanzia Giovani".

Il Programma a sostegno dei giovani NEET che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training), nasce per la lotta alla disoccupazione giovanile e prevede diverse opportunità tra le quali l'orientamento, l'istruzione e la formazione e l'inserimento al lavoro.

L'obiettivo principale di Garanzia Giovani è quello di cercare di attivare i NEET, in particolar modo quelli più "deboli", ossia i più lontani dal mondo del lavoro, nonché inserirli in un percorso tracciabile di misure specifiche.

La Regione Sardegna, con la D.G.R. n. 13/13 del 08.04.2014 e con la Convenzione del 09/04/2014 sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di Organismo intermedio del Programma Operativo nazionale (PON IOG), in data 01.05.2014 ha dato avvio alla prima fase del Programma Garanzia Giovani in Sardegna. L'attuazione della prima fase di Garanzia Giovani ha permesso di dare una risposta concreta al fenomeno della disoccupazione giovanile, alla dispersione scolastica e all'esclusione sociale, contribuendo pertanto a ridurre le distanze dal mercato del lavoro offrendo opportunità di studio e formazione in favore dei NEET.

In esito ai risultati positivi del PON IOG, con Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18.12.2017, che modifica la Decisione C (2014) 4969 del 11 luglio 2014, la Commissione Europea ha approvato per l'Italia la riprogrammazione delle risorse del PON IOG autorizzando la II Fase del Programma Garanzia Giovani.

La nuova fase di Garanzia Giovani parte dalla volontà di contrastare in maniera ancora più decisa il fenomeno della disoccupazione giovanile, intercettando il maggior numero di NEET e raggiungendo una sinergia tra servizi pubblici ed operatori privati, rappresentando un punto di riferimento per i NEET incrementando la capacità dell'Amministrazione di guidare, monitorare ed eventualmente correggere i processi.

Il Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018, modificato con Decreto Direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019, ha definito la ripartizione delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" tra le Regioni/PA.

Con DGR n. 8/31 del 19.02.2019 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale (PAR) della Sardegna per l'attuazione del Programma Garanzia Giovani II fase.

Con D.G.R. 14/36 del 16.04.2021 e Determinazione n. 0002296 Prot. n. 0050557 del 11.05.2021 sono stati approvati la riprogrammazione finanziaria del PAR Sardegna II fase e l'Addendum al Piano di Attuazione Regionale (PAR) II fase della Garanzia Giovani in Sardegna.

In data 2 marzo 2018 è stata sottoscritta la Convenzione (Rep. ANPAL n. 0000062 27-03-2018) tra ANPAL, Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG, e la Regione Sardegna, Organismo Intermedio del PON – IOG ai sensi del comma 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per l'attuazione delle attività relative alla nuova fase (II) del Programma Garanzia Giovani e i relativi adempimenti. La Convenzione definisce le misure del Programma che saranno attivate a livello regionale, descritte nel PAR, l'allocatione delle risorse assegnate alle singole misure in coerenza con le finalità e l'impianto metodologico del Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani e del PON IOG nonché con le schede nazionali.

1. Oggetto e finalità dell'Avviso

Il presente Avviso pubblico è finalizzato all'attivazione di tirocini extracurricolari (PON IOG – PAR Sardegna II Fase - Asse 1 - Scheda Misura 5) di inserimento e/o reinserimento al lavoro da svolgersi in Sardegna, rivolti a giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) di età compresa tra i 18 e i 29 anni¹, inclusi i giovani svantaggiati così come individuati dalla legge 381/91.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è una esperienza pratica in affiancamento ad un Tutor all'interno di un contesto lavorativo, finalizzata ad acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali, tali da agevolare le scelte professionali e favorire l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro.

Per attivare un tirocinio è necessaria la collaborazione tra tre soggetti: il Soggetto Promotore (SP), il Soggetto Ospitante (SO) e il Tirocinante.

Ai sensi del presente Avviso, il Soggetto Promotore è l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL), alla quale è affidato il compito di promuovere, attivare, gestire e monitorare i tirocini.

Il rapporto tra Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore è disciplinato da apposita Convenzione.

Il tirocinio si realizza sulla base di un Progetto Formativo Individuale (PFI) concordato tra Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante e Tirocinante. Il PFI definisce gli obiettivi formativi da conseguire, nonché il dettaglio delle modalità di realizzazione del tirocinio.

Per quanto non previsto nel presente Avviso, i progetti di tirocinio sono regolamentati:

- dalla L.R. 9/2016;
- dalle disposizioni contenute nella Deliberazione G.R. 45/7 del 14.11.2019;
- dal Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari di inserimento e reinserimento lavorativo, ai sensi dei quali ASPAL svolge funzioni di Soggetto Promotore, approvato con Det. n. 1838/ASPAL del 09.10.2018 (di seguito Regolamento ASPAL);
- dalla Convenzione ANPAL-INPS-Regione Sardegna n.0000023 del 17/03/2020 per l'erogazione delle indennità di tirocinio, così come modificata con nota ANPAL prot. 3535 del 10 febbraio 2021 di rettifica delle risorse da destinare all'erogazione di detta indennità, in coerenza con la dotazione di Misura individuata in fase di riprogrammazione;
- dalla normativa nazionale di settore vigente.

Il Soggetto Ospitante e il Tirocinante possono presentare richiesta di attivazione di tirocinio a valere sul presente Avviso sul portale www.sardegnaalavoro.it.

Sarà possibile predisporre e procedere con la presentazione dei progetti di tirocinio all'attenzione del Soggetto Promotore dalla data del 22/08/2022 e sino alla data ultima del 10/10/2022 con ultima attivazione dei tirocini alla data del 01/11/2022.

Le procedure di attivazione e di gestione del tirocinio sono interamente telematiche e tutte le firme da parte dei soggetti coinvolti devono essere apposte preferibilmente con modalità digitale.

Al fine di consentire la rendicontazione della spesa nell'ambito del programma Garanzia Giovani, i termini per la conclusione delle attività di svolgimento dei tirocini non potranno, in nessun caso, andare oltre il 30/04/2023. In caso di proroga dei termini di rendicontazione disposte dall'AdG, l'ASPAL potrà rideterminare i termini di cui sopra dandone apposita comunicazione.

¹ Il limite di età è di 29 anni e 364 giorni. Il requisito anagrafico del giovane in riferimento al Programma Garanzia Giovani e all'età compresa tra i 15 e i 29 anni e 364 giorni dovrà essere posseduto alla data di registrazione al portale nazionale o regionale (fase di adesione al Programma Garanzia Giovani). Mentre per partecipare all'Avviso è necessario avere la maggiore età.

2. Risorse finanziarie disponibili

Per l'attuazione dell'Avviso è disponibile una dotazione finanziaria complessiva pari a Euro 8.133.314,98 come di seguito ripartita:

- Euro 6.033.314,98 a valere sulle risorse del PON IOG “Iniziativa Occupazione Giovani” - PAR Sardegna II Fase - Asse 1 - Misura 5 - “Tirocinio extracurricolare” (dotazione finanziaria a carico del PON IOG di cui alla D.G.R. n. 14/36 del 16.04.2021 e Determinazione n. 0002296 Prot. n. 0050557 del 11.05.2021), suddivisi in:
 - euro 4.110.000,00 totali € per indennità di tirocinio;
 - euro 1.923.314,98 per remunerazioni al Soggetto Promotore per le coperture dei costi di assicurazione, gestione, imposte (IRAP) e oneri, ad eccezione del costo dell'INAIL prevista a carico del Soggetto Ospitante. Salvo disponibilità finanziaria, potrà essere riconosciuta al Soggetto Promotore la remunerazione a costi standard a risultato prevista dalla Scheda 3 “Accompagnamento al lavoro”, secondo le Linee Guida di rendicontazione e le indicazioni dell'Organismo Intermedio², nel caso in cui il tirocinio si trasformi in un contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi, entro trenta giorni dalla fine del tirocinio con lo stesso soggetto presso il quale si è svolto;
- Euro 2.100.000 totali per l'indennità a valere su risorse regionali e oneri correlati.

Con la dotazione finanziaria disponibile e utilizzabile per l'Avviso si prevede l'attivazione di 2.150 tirocini, di cui circa 200 destinati a giovani svantaggiati ai sensi della L. 381/91.

Qualora si riscontrasse, da parte della Regione Sardegna, la disponibilità di ulteriori risorse regionali e/o a valere sul PON IOG³, le stesse potranno essere destinate al presente Avviso anche successivamente alla sua pubblicazione per l'attivazione di ulteriori progetti di tirocinio.

La richiesta di attivazione dei tirocini di cui al presente Avviso segue una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e utilizzabili per l'Avviso. Sarà pertanto possibile partecipare, a partire dalla data di apertura della procedura a sportello (come indicato al paragrafo 1), e le risorse saranno assegnate ai progetti secondo le modalità definite al successivo paragrafo 9.1, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento dei fondi disponibili e utilizzabili per l'Avviso e fino al termine sopraindicato per la presentazione dei progetti di tirocinio. Qualora vi siano ulteriori stanziamenti di risorse e con successiva comunicazione pubblica sul portale www.sardegnaalavoro.it, sarà eventualmente possibile richiedere ulteriori attivazioni di tirocini sino all'esaurimento dei fondi disponibili.

² Nota operativa – Disposizioni per la gestione: misura 3 e combinazione delle misure 5 e 3 – PON Iniziativa Occupazione Giovani prot. n.11274 del 09/08/2019. Determinazione dell'Organismo Intermedio n. 726 prot. 10542 del 10.03.2020.

³ Fino all'utilizzo completo dello stanziamento previsto dalla D.G.R. 14/36 del 16.04.2021.

3. Destinatari

I destinatari del presente Avviso sono i giovani NEET che aderiscono al Programma Garanzia Giovani, in possesso dei requisiti di seguito riportati.

Per accedere al tirocinio, gli stessi devono contattare il proprio CPI di riferimento, al fine di svolgere propedeuticamente le seguenti attività:

- procedere all'identificazione personale per mezzo del proprio documento di identità in corso di validità e della Tessera Sanitaria;
- consentire la verifica e conferma della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro;
- sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato (PSP), ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015 del 14 settembre 2015;
- consentire la verifica dello Status di NEET (iniziale e in itinere) e la relativa sottoscrizione dell'autocertificazione sui requisiti personali, di istruzione, formazione e occupazionali;
- sottoscrivere, a meno che non si sia già provveduto, il Patto di Attivazione sul Programma Garanzia Giovani.

I destinatari devono essere in possesso di tutti i requisiti come di seguito dettagliati:

a) requisiti generali per la partecipazione al Programma Garanzia Giovani:

- essere cittadini comunitari o cittadini extra UE regolarmente soggiornanti e in possesso di regolare permesso di soggiorno, anche in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno⁴;
- essere residenti nelle Regioni italiane e nella Provincia Autonoma di Trento, con esclusione dei giovani residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano e domiciliati in Sardegna;
- avere una età compresa tra i 15⁵ e i 29 anni e 364 giorni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale (fase di adesione al Programma);
- non essere inseriti in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- non essere inseriti in alcun corso di formazione⁶, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale⁷;
- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto il tirocinio si configura quale misura formativa;
- non essere occupato⁸.

⁴ Circolari congiunte Anpal e Ministero del lavoro n.10569 del 27/08/2018 e n.3 del 29/08/2018.

⁵ Mentre per partecipare al presente Avviso è necessario avere la maggiore età.

⁶ Si specifica che sono esclusi i corsi di formazione di base per l'acquisizione di competenze linguistiche, in quanto possibile attività propedeutica alla presa in carico e all'erogazione delle misure del Programma.

È inoltre ammessa la possibilità per un giovane di seguire un corso di aggiornamento e/o di formazione (anche online o in FAD) contestualmente allo svolgimento delle attività di una misura di Garanzia Giovani, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- il corso non preveda il rilascio di un certificato da parte di un Ente Accreditato regionale;
- il corso non preveda il rilascio di attestazione con valore certificatorio ai sensi del D.Lgs. 13/13 o, comunque, con valore abilitante secondo quanto stabilito da disposizioni nazionali – IeFP, IFTS o corsi obbligatori di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- il corso non permetta l'acquisizione/il riconoscimento di crediti formativi spendibili per successivi percorsi di istruzione e formazione;
- la frequentazione del corso risulti conciliabile con le attività previste dalle singole misure "in trattamento" ovvero non rischi di pregiudicare il corretto svolgimento.

⁷ Il praticantato è da considerarsi un periodo formativo di natura ordinamentale. Lo svolgimento del praticantato non è compatibile con uno dei requisiti soggettivi previsti dal Programma Garanzia Giovani.

Per i progetti di tirocinio che coinvolgano NEET svantaggiati così come individuati dalla legge 381/91⁹, la condizione di svantaggio e di appartenenza alle categorie indicate nella legge, dovrà obbligatoriamente risultare da documentazione¹⁰ proveniente dalla pubblica amministrazione competente, fatto salvo il diritto alla riservatezza, al momento della presentazione dell'istanza e utile in caso di controlli.

b) ulteriori requisiti specifici per la partecipazione all'Avviso:

- essere privi di impiego, che non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- non essere titolari di altre misure di politica attiva cofinanziate o finanziate da altri fondi pubblici.

L'ASPAL verifica il possesso dei suddetti requisiti generali sui giovani NEET sia al momento iniziale della presa in carico del giovane per la partecipazione al Programma e sia in itinere, secondo le indicazioni e utilizzando delle apposite check list messe a disposizione dall'Organismo Intermedio¹¹.

Per questo Avviso la verifica in itinere avverrà su tutti i giovani per i quali è stato presentato il progetto di tirocinio, anche se non sono trascorsi più di 60 giorni dalla verifica iniziale e dalla sottoscrizione del Patto di attivazione (o dall'ultima verifica in itinere condotta).

L'esito del requisito specifico "giovani NEET privi di impiego" viene verificato su tutti i giovani NEET che hanno fatto richiesta di attivazione di tirocinio, dopo l'invio da parte del Soggetto Ospitante di apposita Autocertificazione sul possesso del requisito specifico compilata e firmata dal Tirocinante, attraverso una check list in itinere specifica per la Misura 5-Tirocinio extracurricolare¹², immediatamente prima dell'avvio del tirocinio nella fase del perfezionamento¹³ del progetto di tirocinio (vedi paragrafo 9.2 del paragrafo 9), dopo la sua ammissione e prima della sua approvazione. Questa verifica da parte del Soggetto Promotore sarà propedeutica all'approvazione del progetto di tirocinio stesso.

L'ASPAL verifica la sussistenza dei requisiti dichiarati tramite apposita autocertificazione con la consultazione delle banche dati disponibili e con controlli a campione.

Non è possibile attivare tirocini in favore di destinatari per i quali sia già stato svolto un tirocinio cofinanziato dal precedente Avviso Tirocini 2014 o dall'Avviso Tirocini 2017 a valere su fondi del Programma Garanzia Giovani o del D.L. 76/2013.

Fermo restando il possesso dei requisiti, in caso di rinuncia prima dell'avvio o di interruzione da parte del Soggetto Ospitante o del Tirocinante entro e non oltre entro il 15° giorno solare dalla data di avvio del tirocinio, il giovane può ripresentare per una sola volta un progetto di tirocinio, previa una nuova adesione al Programma Garanzia Giovani.

⁸ Ai fini della partecipazione al programma Garanzia Giovani vale quanto previsto ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019, tuttavia ai fini del presente Avviso per "non occupato" si intende il soggetto privo di impiego ossia che non svolge alcuna attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo, come previsto nei successivi requisiti specifici.

⁹ Legge 8 novembre 1991, n.381 Disciplina delle cooperative sociali di cui all'art. 4 si definiscono le persone svantaggiate.

¹⁰ "Gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossico - dipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354,~ come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

¹¹ Circolare INPS n.296 del 29 dicembre 1992 di cui all'art 2 si definiscono i criteri per l'identificazione delle persone svantaggiate.

¹² Check List per la verifica Neet iniziale e in itinere – Allegato 1 all'Allegato 10_ Procedura P20 (10A) e Procedura P20_bis (10B), al Si.Ge.Co. (versione 6.0).

¹³ Check List 4.2 per la verifica in itinere della Misura 5- tirocinio extracurricolare – Allegato 2 dell'allegato 10 al Si.Ge.Co. (versione 6.0).

¹⁴ Fase di Avvio della misura di politica attiva.

I destinatari che abbiano beneficiato di misure offerte dal Programma Garanzia Giovani diverse dal tirocinio, avendone ancora i requisiti, possono procedere ad una nuova iscrizione per accedere alla politica attiva di cui al presente Avviso.

4. Risultati attesi

Il presente Avviso mira all'inserimento di 2.150 giovani NEET, di cui circa 200 in condizione di svantaggio ai sensi della L. 381/91, nella fascia di età dai 18 anni fino ai 29 anni e 364 giorni in percorsi formativi on the job al fine di agevolare le scelte professionali e ad aumentarne l'occupabilità.

5. Principi orizzontali

L'Avviso, nel rispetto dell'art. 7 del Reg. UE n. 1303/2013, garantisce il rispetto dei seguenti principi orizzontali:

- pari opportunità e non discriminazione, al fine di favorire la coesione sociale e l'integrazione di tutti i soggetti svantaggiati e che necessitano di interventi di sostegno da parte delle Istituzioni, nonché a tutti quegli individui che, per motivi differenti, vivono condizioni di emarginazione a causa di situazioni che ne hanno impedito la collocazione o ricollocazione nella società;
- pari opportunità e uguaglianza di trattamento e contrasto di ogni forma di discriminazione basata sul genere.

6. Caratteristiche del tirocini

I progetti di tirocinio attivabili con il presente Avviso hanno le seguenti caratteristiche.

6.1 Durata

- 6 mesi;
- non sono ammesse proroghe o richieste di attivazione per tirocini di durata inferiore o superiore;
- hanno inizio il 1° giorno del mese successivo a quello di approvazione e terminano l'ultimo giorno del 6° mese salvo eventuali sospensioni;
- il monte ore settimanale è fissato in 30 ore;
- il monte ore giornaliero è fissato in massimo 6 ore;
- i Tirocinanti non possono prestare la propria attività nella giornata di domenica e nei giorni festivi;
- non è consentito lo svolgimento del tirocinio durante le ore notturne, a meno che l'attività oggetto del tirocinio non sia riferibile ad una professione la cui attività lavorativa si svolge prevalentemente la notte. In questo caso occorrerà richiedere la deroga al divieto di svolgimento del tirocinio in orario notturno con le specifiche motivazioni, i cui contenuti devono fare riferimento esclusivo alle specifiche attività formative che sono possibili solo nella suddetta fascia oraria.

6.2 Rinuncia

In caso di rinuncia prima dell'avvio del tirocinio è riconosciuta all'aspirante Tirocinante la possibilità di ripresentare un progetto a valere sul presente Avviso, per una sola volta, fermo restando il possesso dei requisiti e la disponibilità delle risorse finanziarie.

6.3 Interruzione

Il Soggetto Ospitante e/o il Tirocinante possono presentare istanza motivata di interruzione anticipata al Soggetto Promotore. Sarà cura del tutor del Soggetto Promotore procedere o meno alla convalida della richiesta di interruzione del tirocinio.

Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento ASPAL, il tirocinio può essere altresì interrotto d'ufficio dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze o irregolarità da parte di uno dei soggetti coinvolti, come nei casi sottoelencati a mero fine esemplificativo:

- perdita dei requisiti del Soggetto Ospitante (paragrafo 8.2);
- perdita degli altri requisiti del Tirocinante (paragrafo 8.3);
- mancato rispetto del PFI e/o Convenzione.

L'interruzione decorre dalla data registrata a sistema dall'ASPAL nel sistema informativo lavoro - SIL (www.sardegnaalavoro.it), nella sezione dedicata ai tirocini. Successivamente, il Soggetto Ospitante è tenuto a effettuare la cessazione del tirocinio inviando la Comunicazione Obbligatoria (C.O.) riportando la data di interruzione registrata dall'ASPAL.

È vietata l'interruzione del tirocinio nei casi di sospensione indicati nel successivo paragrafo 6.4 e durante l'assenza giustificata del Tirocinante.

6.4 Sospensione

Il Tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio o malattia di lunga durata (ossia pari o superiore a 30 giorni solari). La richiesta di sospensione dovrà essere motivata e formulata a firma congiunta del Tirocinante e del Soggetto Ospitante.

Il tirocinio può inoltre essere sospeso - una sola volta - in caso di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Tale periodo deve essere previsto nel PFI presentato per l'approvazione e non può essere modificato successivamente.

Le fattispecie di sospensione sopracitate determineranno una sospensione effettiva pari a tutta la durata del mese interessato dalla sospensione stessa, salvo nell'ipotesi che il Tirocinante svolga nel mese (o nei mesi, qualora la sospensione avvenga a cavallo di due mensilità) il 70% delle ore valide ai fini del riconoscimento dell'indennità (vedi paragrafo 7).

Qualora il Tirocinante su base mensile non abbia svolto almeno il 70% delle ore valide per il riconoscimento dell'indennità, il periodo di sospensione non concorre al computo delle indennità mensili e della durata complessiva del tirocinio, che dovrà essere di 6 mesi effettivi (non considerando il periodo di sospensione)¹⁴.

6.5 Riposi

Il Tirocinante ha diritto ad almeno un giorno di riposo settimanale coincidente con la domenica. Nel caso in cui il progetto di tirocinio si articoli su 5 giorni, il Tirocinante usufruirà di un secondo giorno di riposo settimanale. Il Tirocinante ha inoltre diritto a 2 giornate di riposo compensativo al mese volte a garantire il recupero delle energie psico-fisiche¹⁵, da concordare con il proprio Tutor interno. I riposi compensativi possono essere goduti entro il periodo di svolgimento del tirocinio stesso, anche cumulativamente e solo se effettivamente maturati.

¹⁴ Salvo proroga dei termini di rendicontazione disposta dall'AdG, il *termine ultimo per la* conclusione delle attività di svolgimento dei tirocini è fissato per il 30/04/2023. Oltre tale data non sarà possibile prolungare la durata del tirocinio per consentire lo svolgimento di 6 mesi effettivi

¹⁵ La prima giornata di riposo compensativo mensile si matura 1° giorno, la seconda il 16° giorno del mese di riferimento.

7. Indennità di partecipazione

Il tirocinio, non essendo un rapporto di lavoro, non prevede alcuna forma di retribuzione.

Ad ogni Tirocinante è riconosciuta un'indennità mensile lorda di € 450,00 per i 6 mesi di tirocinio, pari a complessivi € 2.700,00, di cui:

- € 300,00 al mese a valere sulle risorse del PON IOG "Iniziativa Occupazione Giovani" – Scheda 5 Asse 1 - "Tirocinio extracurricolare" – PAR Sardegna;
- € 150,00 al mese a valere sulle risorse regionali.

Per i progetti di tirocinio che coinvolgano giovani NEET svantaggiati ai sensi della Legge 381/91 è riconosciuta al Tirocinante un'indennità mensile lorda pari a € 650,00 per 6 mesi di tirocinio, per complessivi € 3.900,00 di cui:

- € 500,00 al mese a valere sulle risorse del PON IOG "Iniziativa Occupazione Giovani" – Scheda 5 Asse 1 - "Tirocinio extracurricolare" – PAR Sardegna;
- € 150,00 al mese a valere sulle risorse regionali.

Le quote di indennità sono erogate direttamente al Tirocinante:

- attraverso l'INPS, in Convenzione¹⁶ con la Regione Sardegna, per quanto attiene la quota a carico del PON IOG;

- dall'ASPAL per la quota che ricade sulle risorse regionali.

Nel caso in cui il beneficiario sia percettore di ammortizzatore sociale, se tale importo è superiore all'indennità di tirocinio, viene erogato l'ammortizzatore; viceversa, solo laddove l'importo dell'indennità superi di almeno dieci euro l'importo dell'ammortizzatore, viene erogato l'ammortizzatore e la maggiore somma a titolo di indennità di tirocinio. Pertanto, l'importo complessivo dell'indennità di partecipazione potrà subire variazioni successivamente alle verifiche da parte di INPS sull'eventuale ammortizzatore sociale percepito.

Tutte le quote di indennità sono erogate posticipatamente rispetto al mese di riferimento, mediante bonifico bancario/postale a seguito della convalida e chiusura mensile del Libretto delle presenze effettuata dal Soggetto Ospitante sul portale Sistema Informativo del Lavoro (SIL).

Al Soggetto Ospitante è data facoltà di integrare l'indennità di tirocinio, dandone precisa indicazione nel progetto formativo individuale.

L'indennità mensile è erogata esclusivamente a fronte di una partecipazione effettiva¹⁷ minima da parte del Tirocinante alle attività di tirocinio pari ad almeno il 70% delle ore previste su base mensile.

L'indennità mensile non è dovuta nel caso in cui il Tirocinante svolga l'attività di tirocinio per un numero di ore inferiore al 70%. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio (di cui al punto 6.4), l'indennità di partecipazione è anch'essa sospesa qualora nei mesi di riferimento della sospensione non si sia raggiunto il 70% delle ore di presenza valide.

Le assenze giustificate di cui al Regolamento ASPAL per malattia, infortunio, riposo compensativo, maternità, festività riconosciute e Santo Patrono concorrono al calcolo della percentuale di presenza mensile. Le assenze non riconducibili a tali tipologie e non rientranti nei casi in cui è attivabile il periodo di sospensione (di cui al punto 6.4), sono considerate assenze ingiustificate.

¹⁶ Convenzione ANPAL-INPS-Regione Sardegna n.0000023 del 17/03/2020, così come modificata con nota ANPAL prot. 3535 del 10 febbraio 2021 di rettifica delle risorse finanziarie.

¹⁷ Le ore di partecipazione effettiva sono quelle svolte dal Tirocinante e comprensive delle assenze giustificate.

Il Tirocinante, in fase di predisposizione del progetto dovrà indicare l'IBAN¹⁸, collegato al conto corrente bancario/postale intestato/cointestato al Tirocinante, attraverso il quale riceverà l'accreditamento delle indennità mensili. L'ASPAL declina ogni responsabilità per eventuali sottrazioni delle indennità da parte degli eventuali cointestatari del conto corrente.

Il Soggetto Ospitante è tenuto a rispettare la chiusura del libretto mensile entro il settimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento, al fine di garantire la puntuale erogazione dell'indennità da parte di ASPAL, nonché il trasferimento delle informazioni necessarie per la liquidazione della quota di indennità erogata da INPS.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al Tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, comma 1, lettera c, DPR n. 917/1986 TUIR).

La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

8. Soggetti coinvolti per l'attivazione del tirocinio

Ai fini dell'attivazione del tirocinio intervengono i soggetti di seguito riportati:

- il Soggetto Promotore, costituito dall'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro - ASPAL;
- il Soggetto Ospitante, costituito in una delle forme giuridiche disciplinate dal diritto privato e indicate in Appendice 1 del presente Avviso;
- il Tirocinante, destinatario della politica attiva.

8.1 Soggetto Promotore: compiti

L'ASPAL ha il compito di:

- promuovere la misura in favore dei NEET e dei Soggetti Ospitanti;
- fornire supporto informativo alla predisposizione del progetto formativo (PFI) prima della sua presentazione, sul portale www.sardegnaalavoro.it;
- acquisire il Patto di attivazione sul Programma Garanzia Giovani sottoscritto dal giovane NEET attraverso il CPI di riferimento;
- verificare lo status di NEET iniziale dell'aspirante Tirocinante al momento della presa in carico per la stipula del Patto di Attivazione, svolgere la verifica in itinere (anche se già condotta) nella fase propedeutica all'ammissione del progetto di tirocinio e la verifica specifica in itinere (vedi paragrafo. 9.2 del paragrafo 9) immediatamente prima dell'avvio del tirocinio, nella fase del perfezionamento del progetto di tirocinio propedeutica all'approvazione dello stesso;
- promuovere l'esperienza di tirocinio per la sua eventuale trasformazione in un inserimento lavorativo tramite attività di accompagnamento rivolta al Tirocinante. Tale attività sarà riportata nel "Modello di relazione sulle attività svolte"¹⁹;
- individuare un Tutor, presso il Centro per l'Impiego (CPI) di riferimento del Tirocinante che lo accompagni nella costruzione progressiva di un percorso personalizzato;

¹⁸ Può essere anche collegato ad una carta prepagata, purché l'IBAN sia valido ai fini del riconoscimento dell'accredito per il bonifico.

¹⁹ In coerenza con i contenuti dell'Allegato 1 "Modello di relazione sulle attività svolte – Misura 3 Accompagnamento al lavoro", di cui alla nota ANPAL prot. n. 11273 del 09.08.2019 e relativo format come trasmesso dall'Organismo Intermedio.

- procedere all'attivazione, al tutoraggio e al monitoraggio dei tirocini e vigilare sul loro corretto svolgimento;
- assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità ai sensi dell'art. 115, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) 1303/2013 nonché delle indicazioni riportate nel documento "Strategia, finalità e strumenti di comunicazione" di cui all'allegato 3 del Si.Ge.Co. vigente;
- sottoscrivere il Progetto Formativo Individuale (PFI) di tirocinio;
- sottoscrivere la Convenzione con il Soggetto Ospitante;
- erogare mensilmente al Tirocinante l'indennità sulla base delle regole indicate al paragrafo 7 per quanto attiene la quota di € 150,00 mensili a valere sulle risorse regionali;
- garantire il versamento dell'IRAP secondo gli importi e le ripartizioni dettagliati all'art. 2 del presente Avviso anche per le quote di indennità versate direttamente da ASPAL;
- garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti con polizza RC verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal Tirocinante al di fuori della sede del tirocinio se previste e specificate nel PFI;
- individuare mensilmente i soggetti aventi diritto all'indennità e comunicare all'INPS tutte le informazioni richieste sulla base delle regole previste nel presente Avviso e sulla base delle presenze certificate on-line dal Soggetto Ospitante;
- verificare e gestire le istanze volte ad ottenere le indennità di tirocinio;
- provvedere al recupero degli importi eventualmente non dovuti in conseguenza di pagamenti di indennità effettuati dall'ASPAL e dall'INPS sulla base di informazioni acquisite e risultate errate, determinando un pagamento indebito;
- comunicare tempestivamente all'INPS l'avvenuto recupero affinché lo stesso Istituto possa effettuare tutte le operazioni contabili e fiscali di propria competenza;
- rilasciare, sulla base della valutazione del Soggetto Ospitante, l'attestazione finale di tirocinio a coloro che ne abbiano maturato il diritto²⁰, specificando le competenze eventualmente acquisite;
- provvedere attraverso il Tutor alla stesura del Dossier Individuale del Tirocinante sulla base degli elementi forniti dal Tirocinante e dal Soggetto Ospitante;
- richiamare il Soggetto Ospitante al rispetto del PFI e degli obblighi previsti nella Convenzione;
- segnalare ai competenti servizi ispettivi i casi di sospetta violazione della normativa e dei contenuti del PFI;
- informare tempestivamente l'Organismo Intermedio in caso di irregolarità e recuperi;
- gestire e monitorare le segnalazioni in merito alle irregolarità potenziali rilevate dalle proprie strutture di controllo e da eventuali altri soggetti esterni nel rispetto della procedura recuperi e antifrode di cui all'allegato 11 del Si.Ge.Co. dell'Organismo Intermedio vigente e dettagliata nel Manuale delle procedure dell'Organismo Intermedio, procedendo con le dovute comunicazioni e azioni di vigilanza;
- garantire, alla conclusione del progetto, l'affiancamento al Soggetto Ospitante per la chiusura del tirocinio con il rilascio della documentazione necessaria;
- espletare ogni attività di verifica e controllo di propria competenza;

²⁰ A tal fine, il Soggetto Ospitante deve chiudere il Libretto delle presenze e provvedere alla compilazione della Relazione finale e il Tirocinante si deve adoperare per quanto attiene il Questionario in itinere e la Relazione finale. Entrambi devono adempiere alla validazione della Certificazione chiusura libretto con l'apposizione delle firme preferibilmente in modalità digitale.

- assicurare l'espletamento di ogni adempimento a proprio carico previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di privacy e trattamento dei dati (Regolamento UE 2016/679) e nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo di contitolarità ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento UE 2016/679 – Programma Garanzia Giovani – PAR Sardegna nr. 37352/Conv/76 del 22.09.2020;
- inibire ulteriori eventuali richieste di tirocinio a favore di Soggetti Ospitanti e/o Tirocinanti inadempienti;
- procedere all'interruzione d'ufficio del tirocinio in caso di gravi inadempienze da parte del Soggetto Ospitante e/o del Tirocinante;
- garantire la tenuta del fascicolo digitale completo come prescritto da Si.Ge.Co dell'Organismo Intermedio Regione Sardegna e da pista di controllo, e conservare la documentazione relativamente al progetto di tirocinio ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti.

8.2 Soggetti ospitanti: definizione, requisiti e obblighi

Possono essere considerati Soggetti Ospitanti ai sensi del presente Avviso solo i soggetti classificati dall'ISTAT come "Forme giuridiche disciplinate dal diritto privato", elencate nell'Appendice 1 del presente Avviso.

Il tirocinio deve svolgersi in Sardegna, presso una sede operativa del Soggetto Ospitante (che potrebbe coincidere con la sede legale)²¹. Eventuali spostamenti temporanei di sede, qualora funzionali al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, devono essere indicati nella sezione "Modalità di svolgimento" del PFI, ai fini della copertura assicurativa.

Il Soggetto Ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al T.U. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii., le norme che disciplinano l'esercizio della libera professione ove applicabili ed il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi.

Il Soggetto Ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il Soggetto Ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non può ospitare tirocinanti il Soggetto Ospitante che preveda nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti alla presentazione del progetto di tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché il licenziamento per:

- superamento del periodo di comporto;
- mancato superamento del periodo di prova;
- fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

²¹ O presso la sede di svolgimento indicata dal Tirocinante per lo svolgimento del tirocinio a distanza o mista, nel caso di attivazione di queste modalità solo a seguito di situazioni di carattere emergenziale da Covid 19 e di specifiche disposizioni nazionali e/o regionali e con preventiva verifica/convalida da parte del Soggetto Promotore (vedi dettagli al paragrafo 9).

Inoltre, il Soggetto Ospitante, al momento della presentazione della richiesta di tirocinio, non deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- fallimento;
- concordato preventivo o fallimentare;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza;
- amministrazione straordinaria speciale.

Il Soggetto Ospitante può ospitare i tirocinanti secondo i limiti numerici indicati nelle vigenti disposizioni di cui alla D.G.R. n. 45/7 del 14.11.2019 come indicato nell'Appendice 2.1 allegato al presente Avviso.

Inoltre, non devono sussistere rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado tra il Tirocinante e il titolare, il legale rappresentante, i soci o coloro che rivestono cariche all'interno del Soggetto Ospitante. Tale incompatibilità non opera per i soci di cooperative che abbiano un numero di soci uguale o superiore a 50, o per i soci che detengano un capitale sociale uguale o inferiore al 2% o per i soci accomandanti.

Il Soggetto Ospitante deve possedere, pena la non ammissibilità del progetto di tirocinio, **tutti i requisiti** sopra richiamati al momento della presentazione del progetto di tirocinio e impegnarsi a mantenerli per tutta la durata del tirocinio stesso.

Qualunque variazione o perdita dei requisiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata al Soggetto Promotore, il quale procederà alla eventuale interruzione anticipata del tirocinio, secondo le modalità di cui all'articolo 6.3 del presente Avviso.

L'ASPAL procederà, attraverso controlli a campione, a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal Soggetto Ospitante in sede di presentazione del progetto formativo e la permanenza dei requisiti.

Nel caso di assenza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti sopra richiamati procederà all'avvio del procedimento di revoca del beneficio ed alla conseguente richiesta di rimborso delle somme erogate nonché alla segnalazione alle Autorità competenti.

I Soggetti Ospitanti, inoltre, sono tenuti a:

- sottoscrivere l'apposita Convenzione con l'ASPAL (al punto 9.2 del paragrafo 9)²²;
- redigere e sottoscrivere il progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio;
- assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità ai sensi dell'art. 115, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) 1303/2013 nonché delle indicazioni riportate nel documento "Strategia, finalità e strumenti di comunicazione" di cui all'allegato 3 del Si.Ge.Co. vigente;

²² L'art. 10 – bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 ha previsto "Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196". L'art. 1, comma 731, della Legge 234/2021 cd. "Legge di bilancio 2022" prevede: "All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021 e per l'anno 2022»".

- effettuare le Comunicazioni Obbligatorie (C.O.) relative all'attivazione del tirocinio prima dell'avvio del progetto di tirocinio a seguito della sua approvazione, e in caso di cessazione anticipata;
- assicurare al Tirocinante la copertura per gli infortuni presso l'INAIL dandone comunicazione all'ASPAL nei tempi e nei modi previsti (al punto 9.2 del paragrafo 9) del presente Avviso. Si precisa che tale costo sarà a totale carico del Soggetto Ospitante;
- compilare regolarmente, anche per il tramite del Tutor indicato nel progetto, le presenze giornaliere nel "Libretto delle presenze del tirocinio", indicando l'orario di ingresso e uscita;
- chiudere mensilmente sul SIL il Libretto delle presenze del Tirocinante entro il settimo giorno solare del mese successivo a quello di riferimento, in modo da consentire l'erogazione puntuale dell'indennità al Tirocinante;
- collaborare attivamente alla composizione del Dossier Individuale del Tirocinante;
- tenere costantemente aggiornati i dati anagrafici nell'area personale del SIL;
- rispettare integralmente le Linee Guida approvate con D.G.R. n. 45/7 del 14.11.2019 e il Regolamento ASPAL, approvato con Determinazione Direttoriale n. 1838/ASPAL del 09/10/2018 in quanto compatibile con le linee guida di cui alla citata D.G.R.;
- utilizzare la procedura informatizzata predisposta dall'ASPAL sul SIL per l'attivazione, la gestione e la chiusura del tirocinio;
- designare un Tutor interno all'azienda, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI. Il tutor deve garantire l'affiancamento al Tirocinante durante lo svolgimento delle attività di tirocinio. In assenza di lavoratori in possesso dei requisiti soprarichiamati, il titolare/legale rappresentante dell'azienda svolge personalmente il tutoraggio del tirocinio nei confronti del Tirocinante purché in possesso di un profilo professionale e/o competenze conformi alle attività previste nel PFI;
- mettere a disposizione del Tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate, compresi i dispositivi di protezione individuale eventualmente prescritti;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo i contenuti e le modalità indicate nel PFI;
- assicurare al Tirocinante l'interezza delle tutele previste dal D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. (Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare garantire nella fase di avvio e durante lo svolgimento del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e garantire al Tirocinante, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- non sostituire, con i Tirocinanti, i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, né utilizzarli per sostituire il proprio personale nei periodi di maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- non far svolgere ai Tirocinanti attività in autonomia, né di responsabilità, né tali che possano arrecare danno a sé stesso o ad altri. Pertanto, al Tirocinante non possono essere imputate responsabilità proprie del Soggetto Ospitante e dei suoi operatori o dipendenti, né allo stesso tempo può essere affidata la gestione di reparti, unità aziendali o coordinamento di aree di attività, personale o servizi;
- comunicare tempestivamente al Soggetto Promotore l'eventuale volontà di interrompere il tirocinio. L'interruzione per essere valida deve essere comunicata per iscritto al Soggetto

Promotore, per il tramite del tutor del CPI. È il Soggetto Promotore che provvederà a convalidare l'interruzione del tirocinio sul SIL;

- comunicare al Soggetto Promotore le modifiche intervenienti dopo l'avvio del tirocinio (secondo le modalità definite al successivo paragrafo 9.2);
- segnalare agli Organismi e alle Autorità competenti gli incidenti e/o infortuni eventualmente accaduti durante lo svolgimento del tirocinio nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- conservare la documentazione in originale o in copia autenticata relativa alla domanda ammessa a finanziamento. In particolare, tali soggetti sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione amministrativo-contabile e alla sua conservazione, coerentemente con quanto previsto all'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale in materia. I documenti vanno conservati in formato cartaceo o secondo le modalità di conservazione alternative disposte dai Regolamenti.

Entro 15 giorni dalla data di conclusione o interruzione del tirocinio, il Soggetto Ospitante deve portare a termine gli adempimenti obbligatori a suo carico di seguito specificati:

- chiudere il Libretto delle presenze on-line;
- compilare la Relazione Finale del Soggetto Ospitante;
- generare nel SIL la Certificazione di chiusura Libretto, ricaricandola dopo aver apposto la propria firma preferibilmente con modalità digitale unitamente a quella del Tirocinante;
- firmare preferibilmente con modalità digitale l'Attestazione finale di tirocinio.

8.3 Tirocinanti: requisiti e obblighi

I Tirocinanti devono essere in regola con i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 45/7 del 14.11.2019, ed in particolare:

- non devono aver svolto un tirocinio extracurricolare con lo stesso Soggetto Ospitante;
- non devono aver già avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) per le stesse mansioni previste nel progetto di tirocinio, salvo che siano trascorsi almeno due anni dall'interruzione del rapporto di lavoro e il tirocinio sia finalizzato ad un adeguamento delle competenze;
- non devono aver svolto un tirocinio per il medesimo profilo professionale, salvo nell'ipotesi di frequenza inferiore al 60% delle ore previste nel progetto formativo;
- non devono sussistere rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado tra il Tirocinante e il titolare, il legale rappresentante e i soci. Tale incompatibilità non opera per i soci di cooperative che abbiano un numero di soci uguale o superiore a 50 o per i soci che detengano un capitale sociale uguale o inferiore al 2% o per i soci accomandanti;
- non possono essere professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche, ovvero riservate alla professione²³;

²³ Per professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione si intendono le abilitazioni e le qualifiche che prevedono il superamento di un esame di abilitazione e/o l'iscrizione ad un ordine professionale e/o l'appartenenza all'elenco delle professioni regolamentate del Dipartimento delle Politiche Europee - Presidenza del Consiglio dei Ministri (<http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/professioni-regolamentate/>) oppure al sito dell'INAPP (https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_professioni.php).

- non possono sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del Soggetto Ospitante nei periodi di maternità o ferie, o ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

Il Tirocinante deve possedere, pena la non ammissibilità del progetto, **tutti i requisiti** sopra richiamati al momento della presentazione del progetto di tirocinio e impegnarsi a mantenerli per tutta la durata del tirocinio stesso.

Qualunque variazione o perdita dei requisiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata al Soggetto Promotore, il quale procederà alla eventuale interruzione anticipata del tirocinio, secondo le modalità di cui all'articolo 6.3 del presente Avviso.

L'ASPAL procederà, attraverso controlli a campione, a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal Tirocinante in sede di presentazione del progetto formativo e la permanenza dei requisiti.

Nel caso di assenza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti sopra richiamati procederà all'avvio del procedimento di revoca del beneficio ed alla conseguente richiesta di rimborso delle somme erogate nonché alla segnalazione alle Autorità competenti.

I Tirocinanti si impegnano altresì a svolgere il tirocinio secondo quanto disposto dalle normative vigenti che regolano tale esperienza di apprendimento, come stabilito dalla citata D.G.R. 45/7 del 14.11.2019 e dal Regolamento dell'ASPAL approvato con Det. Dir. 1838/ASPAL del 09.10.2018 per l'attivazione dei tirocini.

In particolare, i tirocinanti si impegnano a:

- sottoscrivere il progetto di tirocinio;
- indicare, in sede di predisposizione del progetto, il codice IBAN che sarà utilizzato per l'erogazione dell'indennità;
- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- seguire le indicazioni del Tutor indicato dal Soggetto Ospitante;
- rivolgersi al Tutor indicato dal Soggetto Promotore per chiarimenti sulle regole del tirocinio;
- rispettare gli obblighi di riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del Tirocinio, circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative al Soggetto Ospitante di cui il Tirocinante venga a conoscenza;
- rispettare le regole relative all'orario di svolgimento del tirocinio di cui al progetto approvato;
- compilare il questionario in itinere di monitoraggio del tirocinio, presente nella propria area personale del SIL nel portale dedicato;
- autorizzare espressamente i Titolari del Trattamento dei dati e i Responsabili del Trattamento dei dati, nonché il Soggetto Ospitante al trattamento dei propri dati personali;
- consegnare al Soggetto Ospitante i documenti relativi a eventuali assenze giustificate;
- assicurare la propria collaborazione al Tutor designato dal Soggetto Promotore per le attività orientamento, di tutoraggio e di monitoraggio e per la costruzione di un percorso individualizzato e condiviso di accompagnamento al lavoro, che potrebbe attivarsi anche prima e protrarsi anche dopo l'esperienza del tirocinio;
- avvisare tempestivamente il Soggetto Ospitante e il Tutor del Soggetto Promotore di qualsiasi infortunio, incidente o sinistro che si verifichi durante lo svolgimento del tirocinio;

- comunicare tempestivamente al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante l'eventuale volontà di interrompere il tirocinio. La richiesta di interruzione, per essere valida deve essere comunicata per iscritto al Soggetto Promotore, per il tramite del tutor del CPI. Il Soggetto Promotore provvederà alla convalida dell'interruzione del tirocinio;
- comunicare al Soggetto Promotore le modifiche intervenienti dopo l'avvio del tirocinio (secondo le modalità definite al successivo paragrafo 9.2);
- tenere costantemente aggiornata l'anagrafica sull'area personale del SIL;
- assicurare la propria disponibilità per lo svolgimento dei controlli in loco e la somministrazione del questionario anonimo sul grado di soddisfazione.

Entro 15 giorni dalla data di conclusione o interruzione del tirocinio, il Tirocinante deve portare a termine gli adempimenti obbligatori a suo carico di seguito specificati:

- compilare Relazione Finale del Tirocinante;
- firmare preferibilmente con modalità digitale la Certificazione di chiusura Libretto unitamente al Soggetto Ospitante.

9. Procedura e modalità di attivazione e gestione del tirocinio

La modalità ordinaria di svolgimento del tirocinio è quella in presenza. Solo a seguito di situazioni di carattere emergenziale da Covid 19 e di specifiche disposizioni nazionali e/o regionali, laddove la natura delle attività del soggetto Ospitante lo consenta, si riconosce la possibilità che l'attività formativa legata al tirocinio si svolga a distanza o in modalità mista (a distanza e in presenza).

Nelle situazioni di carattere eccezionale di cui sopra, sarà possibile attivare/proseguire un tirocinio in modalità mista e solo con modalità totalmente a distanza²⁴ previa verifica/convalida da parte del Soggetto Promotore.

Una volta attivato il tirocinio, in riferimento a situazioni di carattere eccezionale, e laddove sia possibile la prosecuzione delle attività, si riconosce la possibilità che il tirocinio possa svolgersi con una modalità diversa rispetto a quella originaria di avvio dello stesso. Il passaggio da una modalità di svolgimento in presenza ad una a distanza e mista del tirocinio richiede:

- che il Soggetto Ospitante e il Tirocinante si assumano e accettino degli obblighi specifici esplicitati nel dettaglio nel modello di progetto di tirocinio presentato all'attenzione del Soggetto Promotore²⁵;
- che il Soggetto Ospitante indichi nello specifico nel progetto formativo le attività formative e le modalità di erogazione, di tutoraggio e di supporto dedicate al Tirocinante al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del progetto formativo originario;
- un controllo/verifica da parte del tutor del Soggetto Promotore;
- un'Attestazione circa la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto formativo da parte del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante, con l'indicazione delle attività specifiche che lo caratterizzano.

Ai sensi del presente Avviso, l'intera gestione della pratica di tirocinio è informatizzata ed è effettuata esclusivamente attraverso il portale SIL.

²⁴ In riferimento al paragrafo 10 "Nel caso di svolgimento del tirocinio a distanza, i Soggetti Ospitanti dovranno mettere a disposizione dei controllori la documentazione digitale dell'intera attività formativa erogata" e l'accesso da remoto per verificare l'effettivo svolgimento dell'attività in itinere.

²⁵ Vedi modello di riferimento all'Avviso di cui all'Allegato 3.

Tutte le firme richieste ai soggetti coinvolti nell'attivazione del tirocinio (Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante e Tirocinante) devono essere apposte preferibilmente con modalità digitale, attraverso i prestatori di servizi fiduciari approvati da AGID – Agenzia per l'Italia Digitale²⁶.

Per l'accesso ai servizi on line del SIL Sardegna gli utenti possono utilizzare la propria identità digitale, in particolare possono usare una TS-CNS²⁷ (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) o le credenziali SPID.

Per tutta la durata del tirocinio, i Soggetti Ospitanti devono assicurare un valido indirizzo di posta certificata PEC aziendale²⁸, mentre i tirocinanti devono assicurare un valido indirizzo di posta elettronica personale. Entrambi i soggetti si impegnano a comunicare tempestivamente all'ASPAL eventuali variazioni sopraggiunte.

9.1 Richiesta di attivazione del tirocinio e predisposizione del PFI

Effettuato l'accesso sul portale SIL da parte di entrambi i soggetti, per poter richiedere l'attivazione del tirocinio, il Soggetto Ospitante dovrà innanzitutto procedere all'abbinamento con il Tirocinante, inserendo il suo codice fiscale nell'apposita sezione del portale ed eventualmente indicando l'appartenenza dello stesso ai soggetti svantaggiati così come individuati dalla legge 381/91.

Dopo la fase di abbinamento, ai fini della presentazione del progetto di tirocinio, il Soggetto Ospitante e il Tirocinante dovranno autocertificare il possesso dei requisiti richiesti, sottoscrivendo l'apposita modulistica resa disponibile sul portale SIL con firma preferibilmente con modalità digitale.

Il Soggetto Ospitante carica a sistema il progetto di tirocinio corredato dalle autocertificazioni, firmate preferibilmente con modalità digitale. La presentazione del progetto al Soggetto Promotore, corredato dalla documentazione caricata a sistema, coincide con la prenotazione delle risorse finanziarie dedicate al tirocinio.

Il Soggetto Promotore avvia l'istruttoria e a seguito dell'ammissione di un progetto di tirocinio indica la data di avvio dello stesso, che sarà corrispondente al 1° giorno del mese successivo alla data della Determinazione di Ammissione che viene pubblicata entro il giorno 15 del mese.

Il Soggetto Promotore (ASPAL), al termine della fase istruttoria, pubblicherà gli elenchi dei progetti ammessi e non ammessi con propria determinazione sul sito web all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro> nella Sezione "Avvisi pubblici".

L'esito dell'istruttoria verrà comunicato al Soggetto Ospitante via PEC e al Tirocinante via e-mail. In caso di esito positivo, l'ASPAL darà indicazione della data di avvio del tirocinio e degli adempimenti necessari ai fini dell'approvazione.

Oltre alla mancanza dei requisiti, a pena di esclusione del progetto di tirocinio, comportano la non ammissione i progetti compilati non correttamente o con elementi insufficienti, discordanti o contraddittori, non conformi alla regolamentazione sui tirocini e alle disposizioni del presente Avviso. Per i progetti non ammessi, è fatta salva la possibilità di riproposizione dell'istanza, purché sussistano risorse finanziarie disponibili. L'ammissione del progetto indica che si è conclusa positivamente la

²⁶ Per maggiori informazioni consultare: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia#:~:text=Telecom%20S.r.l.,-13%2F01%2F2005&text=Telecom%20Italia%20Trust%20Technologies%20S.r.l.,-ICBP1%20%2D%20Istituto%20Centrale&text=NEX1%20S.p.A.,Infocamere%20S.c.p.A.>

²⁷ È possibile attivare la TS-CNS in tutti gli sportelli presenti sul territorio il cui elenco è consultabile su <https://tscons.regione.sardegna.it/index.php/it/sportelli-di-attivazione>

²⁸ La PEC del Soggetto Ospitante deve soddisfare il requisito del domicilio digitale dell'azienda, così come richiesto dal CAD Codice dell'Amministrazione digitale. La PEC personale del rappresentante legale, per esempio, per essere valida deve soddisfare il requisito suddetto.

prima fase dell'iter istruttorio, che dovrà essere necessariamente perfezionato entro 5 giorni solari dalla comunicazione di ammissione secondo quanto indicato nel successivo paragrafo.

9.2 Perfezionamento del progetto, attivazione, gestione e chiusura del PFI

Ai fini dell'approvazione del progetto di tirocinio, entro il termine perentorio di 5 giorni solari dalla data di comunicazione dell'esito di ammissione, il Soggetto Ospitante dovrà perfezionare il progetto di tirocinio. A tal fine dovrà, pena l'archiviazione del progetto e lo svincolo delle risorse precedentemente prenotate:

- firmare preferibilmente con modalità digitale e caricare a sistema la Convenzione secondo le procedure rese disponibili sul SIL;
- caricare a sistema l'Autocertificazione sul possesso del requisito specifico compilata e firmata dal Tirocinante preferibilmente con modalità digitale.

Il Soggetto Promotore, a seguito della verifica degli adempimenti di cui sopra, procede a firmare il PFI e la Convenzione preferibilmente con modalità digitale.

L'ASPAL pubblicherà gli elenchi dei progetti approvati e non approvati con propria determinazione sul sito web all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro> nella Sezione "Avvisi pubblici".

Il progetto approvato e la Convenzione saranno disponibili sul SIL, nell'area personale del Soggetto Ospitante e del Tirocinante.

A seguito dell'approvazione, il Soggetto Ospitante deve effettuare la Comunicazione Obbligatoria di avvio del tirocinio, rispettando la data di inizio e fine comunicata in sede di ammissione del progetto dal Soggetto Promotore, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno precedente all'avvio del tirocinio stesso, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Una volta avviato il tirocinio, al progetto potranno essere apportate soltanto le modifiche consentite al Soggetto Ospitante e al Tirocinante tramite la procedura informatizzata dal portale www.sardegnaalavoro.it. Prima di procedere con una modifica il Soggetto Ospitante e/o Tirocinante devono contattare il tutor del Soggetto Promotore. Le modifiche sono soggette ad un processo di verifica da parte del Soggetto Promotore e possono comportare un'interruzione anticipata del tirocinio da parte dello stesso qualora le stesse non siano in linea con il progetto di tirocinio originario. L'indennità a carico del Soggetto Ospitante, ove prevista dal progetto formativo, può essere modificata in misura più favorevole per il Tirocinante.

A conclusione del primo mese di tirocinio, entro i termini prescritti per la chiusura del libretto delle presenze, e a pena d'interruzione d'ufficio da parte del Soggetto Promotore, il Soggetto Ospitante deve caricare a sistema²⁹ il certificato di assicurazione/variazione rilasciato dall'INAIL completo di tutte le sue pagine.

Il Soggetto Ospitante e il Tirocinante, per le fasi di gestione e chiusura del tirocinio sono tenuti, entro 15 giorni solari dalla data di conclusione o interruzione del tirocinio, a compiere gli adempimenti finali precedentemente descritti. Il Soggetto Promotore procede alla verifica della presenza, correttezza e regolarità della documentazione relativa agli adempimenti finali.

Ai Soggetti Ospitanti e/o ai tirocinanti che non abbiano rispettato gli adempimenti amministrativi previsti dal presente Avviso e dagli avvisi Tirocini 2014, Tirocini 2017, Tirocini 2019, e Tirocini TVB Sardegna lavoro e dai tirocini Regionali non sarà consentita l'attivazione di ulteriori tirocini.

²⁹ Il Soggetto Ospitante già in possesso del certificato di assicurazione/variazione rilasciato dall'INAIL dovrà caricare solo un'autocertificazione in cui dichiara la sua adempienza in merito alla posizione INAIL.

Il Soggetto Promotore rilascia l'Attestazione finale di tirocinio a coloro che ne abbiano maturato il diritto, ovvero ai Tirocinanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore totali previste dal PFI, sulla base delle ore di presenza effettive. L'Attestazione sarà resa direttamente disponibile sul SIL. Tale Attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte dal Tirocinante, con riferimento alle Aree di Attività (AdA) contenute nell'ambito del PFI e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

Sia il Dossier Individuale sia l'Attestazione finale costituiranno documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13. Le procedure e le modalità specifiche di validazione/certificazione delle competenze in riferimento agli apprendimenti non formali di cui è parte il tirocinio extracurricolare, sono in fase di definizione da parte della Regione Sardegna come soggetto titolare del servizio di cui al sopracitato D.Lgs.

Tutte le comunicazioni concernenti l'attivazione e la gestione del tirocinio avvengono in via informatica per tutti i soggetti attraverso il portale, la posta elettronica, la PEC aziendale indicata tra i dati personali registrati sul portale stesso, che comporta elezione di domicilio informatico.

Nella fase finale del tirocinio il Soggetto Promotore potrà procedere, nell'ambito dell'attività di accompagnamento all'inserimento lavorativo, alla convocazione dei destinatari per promuovere la valorizzazione dell'esperienza di tirocinio e la sua eventuale trasformazione in un contratto di lavoro.

Per ogni ulteriore aspetto operativo si rimanda a quanto descritto nel Regolamento dell'ASPAL, approvato con Determinazione Direttoriale n.1838/ASPAL del 09/10/2018 per l'attivazione dei progetti di tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo, nella Convenzione³⁰ ANPAL_INPS_RAS n. 0000023 del 17/03/2020 per l'erogazione dell'indennità di tirocinio, nei Manuali operativi presenti sul Portale <http://www.sardegnaalavoro.it>.

10. Controlli amministrativi e in loco

Conformemente alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, e nello specifico all'art.125 paragrafi 4 e 5 del Regolamento (UE) 1303/2013, nonché alle procedure stabilite nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani), sono previsti i seguenti controlli:

- verifiche documentali, a cura dell'ASPAL, volte ad accertare la regolarità della realizzazione del percorso di tirocinio conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento, nonché ad assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento;
- controlli in loco³¹ ispettivi in itinere (fisico-tecnici), in applicazione delle previsioni del Piano dei Controlli. Obiettivo di questa fattispecie di verifiche in loco è di individuare tempestivamente eventuali irregolarità o errori. I controlli in itinere (fisico-tecnici) vengono effettuati dalle strutture regionali competenti presso il luogo di svolgimento delle attività, senza preavviso, a sorpresa. Tali controlli vengono espletati per verificare l'effettiva esecuzione del progetto, il corretto avanzamento dello stesso nel pieno rispetto delle norme vigenti e il gradimento dei destinatari.

³⁰ Convenzione ANPAL-INPS-Regione Sardegna n.0000023 del 17/03/2020, così come modificata con nota ANPAL prot. 3535 del 10 febbraio 2021 di rettifica delle risorse finanziarie.

³¹ Nota ANPAL prot. n. 4364 del 19/02/2021- Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19 a cura di ANPAL Autorità capofila FSE e Coordinamento delle Regioni, con il supporto tecnico di Tecnostruttura: "Le verifiche di tipo ispettivo/fisico/tecnico in loco laddove le attività finanziate con FSE proseguono, ai fini del contenimento del virus possono comunque essere realizzate in modalità "da remoto", tenendone traccia, sostituendo in tal modo la verifica in presenza" e Determinazione DG Lavoro, n.1241/16423 dell'11/05/2020, Recepimento delle indicazioni operative dell'AdG ANPAL del PON IOG di cui alla nota prot. n. 4649 del 23/04/2020.

Nel caso di svolgimento del tirocinio a distanza, i Soggetti Ospitanti dovranno mettere a disposizione dei controllori la documentazione digitale dell'intera attività formativa erogata e l'accesso da remoto per verificare l'effettivo svolgimento dell'attività in itinere;

- controlli in loco ex post, in applicazione delle previsioni del Piano dei Controlli. L'obiettivo di questa tipologia di controllo è di accertare la corrispondenza degli originali della documentazione giustificativa (o documento equivalente in base a quanto stabilito nello specifico Avviso) rispetto a quella presente nel Sistema informativo afferente al controllo di I livello on desk. I controlli vengono espletati presso la sede del Beneficiario/Soggetto Attuatore;
- tramite i Servizi dell'ASPAL sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal Soggetto Ospitante e dal Tirocinante ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- eventuali verifiche di regolarità amministrativa in itinere, a cura di ASPAL, mirate alla verifica dell'effettivo svolgimento delle attività previste dal PFI.

I Soggetti Ospitanti e i Tirocinanti sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

L'ASPAL si riserva altresì la facoltà di chiedere ai Soggetti Ospitanti e ai Tirocinanti ogni chiarimento e integrazione necessario e gli stessi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dal Soggetto Promotore.

Qualora a seguito dei controlli effettuati si rilevino difformità o irregolarità, l'ASPAL si riserva altresì la facoltà di chiedere ai Soggetti Ospitanti e ai Tirocinanti per iscritto via PEC ogni chiarimento e integrazione necessaria e gli stessi sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dal Soggetto Promotore.

Nei casi di mancato riscontro, o in caso di riscontro negativo, l'ASPAL potrà procedere, valutando i singoli casi, alle seguenti azioni:

- interruzione d'ufficio del tirocinio;
- avvio del procedimento di revoca del provvedimento di approvazione del tirocinio;
- richiesta di rimborso delle somme erogate a titolo di indennità;
- conseguente segnalazione alle Autorità competenti;
- inibizione di eventuali successive richieste di attivazione di tirocini.

11. Inadempimenti e Sanzioni

La Regione Autonoma della Sardegna, per il tramite del Responsabile di Scheda (RdS), nonché Soggetto Promotore del presente Avviso (ASPAL), promuove il corretto utilizzo dei tirocini al fine di prevenire le forme di abuso.

A tal fine, la Regione ha stipulato un apposito protocollo di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Ferme restando le competenze degli organi preposti alla tutela in materia di rapporti di lavoro e di sicurezza sul lavoro e quelle statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e alle sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, nonché ad ogni altra sanzione prevista dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente, la Regione Autonoma della Sardegna,

con D.G.R. 45/7 del 14.11.2019 stabilisce quanto segue per le ipotesi di accertato inadempimento correlato all'esecuzione di un tirocinio.

Per le **violazione non sanabili**, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al Soggetto Ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del Soggetto Ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla Convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà disposta dalla Regione Sardegna per il tramite dell'ASPAL in qualità di Responsabile di Scheda (RdS) l'intimazione alla immediata cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi del Soggetto Ospitante dall'attivazione di nuovi tirocini.

Per le **violazioni sanabili**³² sarà formulato un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà disposta dalla Regione Sardegna per il tramite dell'ASPAL in qualità di Responsabile di Scheda (RdS), l'intimazione alla cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi del Soggetto Ospitante dall'attivazione di nuovi tirocini.

Qualunque violazione, benché sanabile, accertata successivamente alla conclusione del tirocinio, darà comunque luogo all'interdizione per 12 mesi, rivolta al Soggetto Ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

In tutti i casi di seconda violazione, sia sanabile, sia insanabile, compiuta nell'arco dei 24 mesi successivi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.

In tutti i casi di terza o maggiore violazione compiuta nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

Il Soggetto Ospitante al quale sia stata comminata l'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini è sempre tenuto al rimborso all'ASPAL delle somme erogate al Tirocinante a titolo di indennità, inclusa la quota erogata dall'INPS.

In caso di mancato rispetto delle norme in materia di tirocini con conseguente accertamento da parte dei Servizi Ispettivi, si applicano le disposizioni sopraindicate per le violazioni sanabili e non sanabili.

Al Soggetto Ospitante che, alla chiusura del Libretto delle presenze, non abbia adempiuto alla corresponsione anche di una sola quota di indennità mensile di tirocinio, ove prevista, disposta per il Tirocinante e indicata nel progetto formativo individuale, è comminata una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 6.000,00, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Sarà inoltre applicata l'interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini.

Al soggetto Ospitante che utilizzi il tirocinio in sostituzione di lavoro dipendente, eludendo la prescrizione di cui all'art 1 comma 723 della L 234/2021, è comminata la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Il Tirocinante e il Soggetto Ospitante sono tenuti al rispetto degli adempimenti finali previsti dal presente Avviso, pena l'inibizione dall'attivazione di nuovi tirocini fino alla loro regolarizzazione unitamente al blocco del pagamento dell'ultima mensilità (per i tirocini conclusi sia per scadenza naturale e sia per scadenza anticipata in seguito a interruzione) sia per la quota a valere sulle risorse del PON IOG e sia per quella a valere sulle risorse regionali. Il Soggetto Promotore si riserva di valutare eventuali situazioni adeguatamente motivate per salvaguardare il tirocinante nel ricevimento dell'indennità, soprattutto in riferimento all'inadempienza a carico del Soggetto Ospitante.

³² Si riferisce ai casi di inadempienza dei compiti richiesti ai Soggetti Ospitanti e ai rispettivi Tutor o di violazioni della Convenzione o del piano formativo, limitatamente alle situazioni in cui la cui durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti (70% del totale delle ore previste).

La violazione del presente Avviso o della normativa di riferimento da parte del Soggetto Ospitante o del Tirocinante possono comportare per l'ASPAL il mancato riconoscimento della spesa sostenuta da parte della Commissione Europea. Pertanto, in tali fattispecie, l'ASPAL richiederà il rimborso delle somme erogate.

12. Informativa e tutela della privacy

Nel quadro di riferimento del presente Avviso, sono contitolari del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR):

- la **Regione Autonoma della Sardegna**, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale. Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti ai procedimenti in carico alla Direzione Generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è il Direttore Generale pro tempore, sulla base del Decreto Presidenziale n. 48 del 23.05.2018;
- l'**ASPAL** con sede legale in Cagliari, Via Is Mirrionis 195, Codice Fiscale 92028890926, legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro tempore.

I Titolari tratteranno i tuoi dati personali in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, D. Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018).

I contenuti dell'Informativa che deve essere obbligatoriamente visionata dai partecipanti al presente Avviso sono consultabili all'indirizzo internet <https://www.aspalsardegna.it/wp-content/uploads/2022/04/informativaprivacyserviziimpiegocittadiniLEP-2022.pdf>.

L'informativa sulla privacy ha la finalità di spiegare in maniera chiara:

- perché trattiamo i tuoi dati personali;
- quali dati personali trattiamo;
- chi tratta i tuoi dati personali;
- come trattiamo i tuoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo;
- come puoi esercitare i tuoi diritti relativamente al trattamento dei dati personali.

13. Informazioni sul procedimento amministrativo

La struttura organizzativa incaricata della realizzazione dell'intervento è l'ASPAL.

Ai fini del presente Avviso, si distinguono le seguenti fasi del procedimento ed i rispettivi responsabili:

- programmazione, gestione, controllo e adozione del provvedimento di approvazione del tirocinio: il Direttore del Servizio "Progetti su base regionale e comunitaria" in carica;
- istruttoria e adozione del provvedimento di ammissione dei progetti di tirocinio: il Direttore del Servizio "Coordinamento dei servizi territoriali e governance" in carica;
- liquidazione, rendicontazione e attestazione della spesa: il Direttore del Servizio "Bilancio e rendicontazione" in carica;
- controlli sulle dichiarazioni sostitutive: il Direttore del Servizio "Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli" in carica.

I nominativi dei Direttori di Servizio in carica sono consultabili nell'Organigramma ASPAL disponibile al link <http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro/organigramma/>

Tutte le determinazioni adottate dall'ASPAL, nell'ambito del procedimento relativo al presente Avviso, potranno essere oggetto di impugnazione mediante:

1. ricorso gerarchico (L.R. 31/1998 art. 21 comma 7): contro le determinazioni adottate dai dirigenti è dato ricorso al direttore generale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto; le

determinazioni adottate dal direttore generale sono invece definitive e non sono suscettibili di ricorso gerarchico;

2. ricorso giurisdizionale amministrativo (G.A.): avverso tutti i provvedimenti dirigenziali e del direttore generale è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto; per i ricorsi contro il mancato accesso ai documenti amministrativi, il termine per il ricorso al TAR è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto;
3. ricorso straordinario: avverso i provvedimenti dirigenziali è ammesso, in alternativa a quello G.A., ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso agli atti del presente procedimento sulla base delle disposizioni di seguito riportate:

- richiedere documenti e dati che abbiano forma di documento amministrativo, detenuti dall'ASPAL, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta deve essere regolarmente motivata. (L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. Capo V – Accesso documentale o procedimentale);
- richiedere documenti, informazioni e dati che l'ASPAL ha l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono disponibili nel sito istituzionale (art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.– Accesso civico semplice);
- richiedere dati e documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ASPAL e le modalità per la loro realizzazione, per finalità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. – Accesso civico generalizzato).

La richiesta di accesso formale può essere presentata sul modulo³³ appositamente predisposto e inviata tramite:

- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: agenzia lavoro@pec.regione.sardegna.it;
- e-mail agli indirizzi di posta elettronica: lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it o agenzia lavoro.urp@regione.sardegna.it e di ciascun Centro per l'Impiego (disponibili al seguente link <https://www.aspalsardegna.it/cpi/>);
- posta ordinaria all'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro – ASPAL, Via Is Mirrionis, 195 – 09122 Cagliari, o all'indirizzo di ciascun Centro per l'Impiego; personalmente presso gli uffici dei Centri per l'Impiego di competenza o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Sede Centrale.

Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell'Avviso potranno essere presentate anche mediante e-mail, all'indirizzo di posta elettronica del CPI competente per territorio.

14. Pubblicità

Il presente Avviso sarà pubblicato sul portale Sardegna Lavoro www.sardegna lavoro.it nella Sezione dedicata alla Garanzia Giovani e sul sito istituzionale dell'ASPAL www.regione.sardegna.it/agenzia regionale per il lavoro, nella Sezione “Avvisi pubblici”.

Le principali informazioni saranno messe a disposizione degli utenti attraverso il portale Sardegna Lavoro (SIL) www.sardegna lavoro.it nella Sezione dedicata alla Garanzia e presso i CPI della Sardegna. Ogni eventuale modifica all'Avviso sarà pubblicizzata nelle medesime forme previste al primo capoverso del presente paragrafo.

³³ I moduli per la richiesta sono scaricabili al seguente link: <http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2372&s=419359&v=2&c=14293&t=1>

15. Principali riferimenti normativi

- Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abrogante il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.
- Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.
- Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.
- Regolamento Delegato (UE) n.480/2014 del 03/03/2014, che integra il Regolamento (UE) 1303/2013.
- Regolamento Delegato n.2019/2170 del 27/09/2019.
- Regolamento Delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.
- Regolamento (UE) n.2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 (CRII- Coronavirus Response Investment Iniziative) che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta alla pandemia da COVID-19.
- Regolamento (UE) n.2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2020 (CRI+I- Coronavirus Response Investment Iniziative) che fornisce maggiore flessibilità prevedendo ulteriori interventi ed iniziative.
- Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e

memorizzazione dei dati.

- Regolamento di esecuzione (UE) n.964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari.
- Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e organismi intermedi.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.
- Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE) n. 966/2012.
- Raccomandazione del Consiglio UE del 10/03/2014 su un quadro di qualità sui tirocini.
- Regolamento (UE-EURATOM) del Consiglio del 2 dicembre 2013 n.1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%.
- Raccomandazione del Consiglio UE del 22/04/2013 (GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013) delinea l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile promossa dalla precedente Comunicazione della Commissione COM (2013) 144.
- Piano nazionale "Garanzia Giovani" in attuazione della Raccomandazione del Consiglio UE del 22/4/2013.
- Accordo di Partenariato del 18 aprile 2014, approvato con Decisione della CE il 29.10.2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE.
- Il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014) 4969 del 11.07.2014.
- Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione C(2014) 4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", che ha visto l'incremento della dotazione

finanziaria di € 560.000.000 a seguito dell'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani.

- Decisione di esecuzione C(2018) n.9102 del 19 dicembre 2018, Decisione di esecuzione C(2020) n.1844 del 10 marzo 2020 e Decisione di esecuzione C(2020) n.9116 del 10 dicembre 2020 con le quali la Commissione Europea approva per l'Italia la riprogrammazione del PON IOG.
- Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018 e n. 24 del 23 gennaio 2019, che hanno definito la ripartizione delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" tra le Regioni/PA.
- Convenzione (Rep. ANPAL n.0000062.27-03-2018) tra ANPAL, Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG e la Regione Sardegna, Organismo Intermedio del PON-IOG ai sensi del comma 7 dell'art.123 del Regolamento (UE) n.1303/2013, per l'attuazione delle attività relative alla fase II del Programma Garanzia Giovani e i relativi adempimenti.
- Nota ANPAL prot. n. 0015271 del 19 novembre 2019 - Nota esplicativa Misure.
- D.G.R. n. 8/31 del 19/02/2019 di approvazione del Piano di Attuazione Regionale (PAR) per l'avvio della seconda fase della Garanzia Giovani in Sardegna, del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa Europea per l'occupazione dei giovani (PON YOG). Riscontro alla verifica di conformità positiva sul PAR comunicata dall'ANPAL alla Direzione Generale del Lavoro dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale con nota n.1384 del 07/02/2019 per la parte dedicata all'Asse 1 e con nota n. 2519 del 01/03/2019 per la parte dedicata all'Asse 1 bis.
- Determinazione n.1126 prot. n. 14518 del 09/04/2019 con cui si procede ad approvare il Piano di Attuazione Regionale (PAR) per l'avvio della II Fase della Garanzia Giovani in Sardegna di cui alla D.G.R. n. 8/31 del 19/02/2019, nonché ad individuare i Responsabili di Scheda e relative funzioni e ad assegnare le risorse finanziarie.
- Convenzione prot nr. 0059076/Conv/255 del 23/12/2020 (prot. Aspal n. 96565 del 23/12/2020) tra Regione Autonoma della Sardegna-Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) per l'erogazione e la gestione delle Schede Misure 1B, 1C e 5, nell'ambito del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani – II Fase.
- Addendum alla convenzione prot nr. 0059076/Conv/255 del 23/12/2020, repertoriato con convenzione n.67 prot nr. 53133 del 21/07/2022 (prot. Aspal n.47440 del 21/07/2022) tra Regione Autonoma della Sardegna-Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) per l'attuazione delle Schede Misure 1B, 1C e 5, 2C nell'ambito del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani – II Fase.
- Nota del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Prot. Uscita N. 55083 del 02/08/2022, avente ad oggetto "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l' Occupazione dei Giovani (PON IOG) – PAR Sardegna II Fase – ADDENDUM alla "Convenzione Regione Autonoma della Sardegna-Direzione Generale dell' Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) per l'erogazione e la gestione delle Schede Misure 1B, 1C, e 5 nell'ambito del Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani – II Fase" prot. n. 0059076/Conv/255 del 23 dicembre 2020. Modifica termini di cui al comma 3 dell'Articolo 5 (Modifiche dell'articolo 6 della Convenzione "Risorse e modalità di trasferimento").

- DGR n. 14/36 del 16.04.2021 – PON per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON IOG). Approvazione della riprogrammazione finanziaria del PAR Sardegna II fase e dell'addendum al Piano di attuazione regionale (PAR) II fase della Garanzia Giovani in Sardegna.
- Nota ANPAL prot. n. 12957 del 23.12.2020 con la quale è stata approvata la rimodulazione del Piano finanziario del PAR Sardegna.
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 0002296 Protocollo n. 50557 del 11/05/2021 per l'Approvazione dell'Addendum al Piano di Attuazione Regionale (PAR) II Fase della Garanzia Giovani in Sardegna e del relativo piano finanziario rimodulato di cui alla D.G.R. 14/36 del 16.04.2021. Aggiornamento dell'Individuazione dei Responsabili di Scheda (RdS), delle relative funzioni e dell'assegnazione delle risorse finanziarie.
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 0002896 Protocollo n. 45234 del 22/06/2022 – Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG) – PAR Sardegna II Fase. Recepimento delle disposizioni contenute nella nota ANPAL n.00002890 del 07/03/2022 e approvazione delle schede di misura revisionate che sostituiscono integralmente le schede di misura allegate all'Addendum al PAR approvato con determinazione n.2296 prot. n.50557 del 11/05/2021.
- DGR n. 43/8 del 29.10.2019 - Modifica alla Delib.G.R. n. 27/45 del 23.7.2019 per l'utilizzo dell'importo di euro 2.100.000 per le spese di investimento, alla programmazione di spese di carattere non permanente per i tirocini di cui ASPAL è Soggetto Promotore ed attuatore ai sensi dell'art. 5 delle Linee guida “Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento. Recepimento dell'Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini” ai sensi dell'art. 1, commi 34-36 della legge 28 giugno 2012, n. 92”, approvate con la Delib.G.R. n. 34/7 del 3.7.2018. Costituzione di un fondo per il cofinanziamento delle indennità mensili destinate ai target in oggetto di cui agli avvisi a valere sul PON IOG della Garanzia Giovani.
- D.Lgs 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'amministrazione digitale.
- Legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la Legge regionale n.40/1990 “Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Decreto legislativo. 30 giugno 2003 n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii, così come modificato dalla Legge 27 Dicembre 2019 n.160 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (D.Lgs 10 Agosto 2018 n. 101).
- L.R. 9/2016, del 17 maggio 2016, Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro.
- Regolamento (UE) n.679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”.
- D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di Programmazione 2014-2020.
- Vademecum Nazionale sulla gestione degli stati nel Programma Garanzia Giovani aggiornato dall'Addendum al Vademecum sulla gestione degli Stati nel Programma Garanzia Giovani – Versione 3 aprile 2017 e ss.mm.ii.

- Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) versione 6.0 del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani) approvato con i suoi allegati con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 0000430 Protocollo n. 0005041 del 31/01/2022.
- Nota operativa. Disposizioni per la gestione: Misura 3 e combinazione della Misure 5 e 3 – PON "Iniziativa Occupazione Giovani" (agosto 2019), allegato 1 alla nota 11274 del 09/08/2019".
- Allegato 10 - Procedura P20 (10A) e Procedura P20_bis (10B), in riferimento al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) versione 6.0 del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani) approvato con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale approvato con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 0000430 Protocollo n. 0005041 del 31/01/2022.
- Nota ANPAL prot.0019056 del 23/11/2021 "Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" – Trasmissione delle Procedure di verifica dei requisiti di accesso dei destinatari Asse 1 e Asse 1 bis del Programma".
- Allegato 8- Piano dei controlli Garanzia Giovani II Fase - Procedure e strumenti per le verifiche ispettive in loco in itinere (a sorpresa) e per le verifiche in loco ex post versione 2.1 in riferimento al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) versione 6.0 del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani) approvato con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 0000430 Protocollo n. 0005041 del 31/01/2022.
- Allegato 3 – Strategia, finalità e strumenti di comunicazione in riferimento al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) versione 6.0 del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani) approvato con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 0000430 Protocollo n. 0005041 del 31/01/2022.
- Allegato 11 – Procedura Irregolarità e antifrode, in riferimento al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) versione 6.0 del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani) approvato con Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 0000430 Protocollo n. 0005041 del 31/01/2022.
- Manuale delle Procedure dell'Organismo Intermedio Regione Autonoma della Sardegna versione 3.0 approvato con Determinazione n. 0000465 prot. 0007824 del 03/02/2022.
- Circolare n. 0000001 Protocollo n. 0000520 del 10/01/2022 Procedure per mettere in atto misure antifrode efficaci e proporzionate. Comunicazione delle attività di aggiornamento e indicazioni operative del PON IOG.
- Programma Operativo "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG). PAR Sardegna II Fase. Nota ANPAL prot. n.007635 del 13/06/2022 - Trasmissione aggiornamento delle "Linee guida per la rendicontazione delle spese sostenute a valere sul PON IOG- Fase 2 Versione 2.2 del 30/05/2022.
- Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" ai sensi dell'art. 1, commi da 34 e 36, della Legge 28 giugno 2012 n.92, del 25 maggio del 2017.
- D.G.R. 45/7 del 14.11.2019, Disciplina dei tirocini di formazione ed orientamento. Modifica

deliberazione della Giunta regionale n. 34/7 del 3.7.2018. Approvazione nuove Linee guida.

- Regolamento approvato con Det. Dir. 1838/ASPAL del 09/10/2018. Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari di inserimenti e reinserimento lavorativo nell'ambito dei quali l'ASPAL svolge funzioni di Soggetto Promotore.
- Regolamento interno Controllo delle Dichiarazioni sostitutive approvato con Det. Dir n. 102/ASPAL del 31 gennaio 2018 come modificato con Det. Commissario Straordinario n. 2273/ASPAL del 21 dicembre 2020.
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- Legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii- Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- T.U. n. 81/2008 e ss.mm.ii.– Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 23 dicembre 2015. D. Lgs. n. 150/2015 recante “disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – prime indicazioni- Applicazione delle norme del Capo II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano- Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- Decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” articolo 4 comma 15-quarter, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2018 n.26.
- Programma Garanzia II Fase. Trasmissione nota ANPAL prot. n. 0001460 del 28.01.2020- Nota operativa “Adesione al Programma Garanzia Giovani equivale alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)”. Precisazioni in merito al requisito di disoccupazione richiesto per lo status di NEET.
- Programma Garanzia II Fase. Trasmissione nota ANPAL prot. n. 0004334 del 03.04.2020- Nota operativa PON IOG – Adesione al Programma Garanzia Giovani equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Nota ANPAL n. 1460 del 28.01.2020. Sospensione temporanea delle disposizioni in merito all’Adesione al Programma Garanzia Giovani equivale alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)”.
▪ Circolare ANPAL n.1 del 23 luglio 2019 recante “Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del dl n.4/2019 (convertito con modificazione dalla l n. 26/2019).
- Circolare congiunta ANPAL e MLPS n.10569 del 27/08/2018 “Cittadini non comunitari richiedenti e titolari di protezione internazionale. Chiarimenti e riferimenti normativi in merito all’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego”.
- Circolare congiunta ANPAL e MLPS n.3 del 29/08/2018 “Cittadini non comunitari richiedenti e titolari di protezione internazionale. Chiarimenti e riferimenti normativi in merito all’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego”.
- Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 8 del 18/04/2018 “Tirocini formativi e di orientamento- Indicazioni operative al personale Ispettivo”.
- L. 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una

prospettiva di crescita.

- Convenzione ANPAL-INPS-Regione Sardegna – n.0000023 del 17/03/2020 trasmessa dall'ANPAL all'Organismo Intermedio con nota prot. n. 3904 del 19/03/2020 "PON IOG – Misura 5 e 5bis – Trasmissione Convenzione sottoscritta per l'erogazione dell'indennità di tirocinio". Modificata con nota ANPAL prot. 3535 del 10 febbraio 2021 di rettifica delle risorse finanziarie.
- Determinazione n. 1241 prot. n. 16423 del 11/05/2020 del Direttore Generale del Lavoro, Formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale avente ad oggetto: "Recepimento delle indicazioni operative dell'AdG ANPAL del PON IOG di cui alla nota prot. n. 4649 del 23/04/2020 per l'attuazione degli interventi in modalità "a distanza" nel periodo di emergenza di emergenza sanitaria COVID-19. PAR Sardegna II Fase.
- Nota ANPAL prot. n. 4364 del 19/02/2021 - Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19 a cura di ANPAL Autorità capofila FSE e Coordinamento delle Regioni, con il supporto tecnico di Tecnostruttura.
- Legge n. 8 del 8 novembre 1991, n. 381. Disciplina delle cooperative Sociali.
- Circolare INPS n. 296 del 29 dicembre 1992 Legge 8.11.1991, n. 381. Disciplina delle cooperative sociali.

Cagliari, _____

Agenzia Sarda
per le Politiche Attive del Lavoro

Appendice 1 - Classificazione delle forme giuridiche

Forme disciplinate dal diritto privato (Fonte ISTAT)

Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo

1.1.10 Imprenditore individuale agricolo

1.1.20 Imprenditore individuale non agricolo

1.1.30 Libero professionista

1.1.40 Lavoratore autonomo

1.2 Società di persone

1.2.10 Società semplice

1.2.20 Società in nome collettivo

1.2.30 Società in accomandita semplice

1.2.40 Studio associato e società di professionisti

1.2.50 Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria

1.3 Società di capitali

1.3.10 Società per azioni

1.3.20 Società a responsabilità limitata

1.3.30 Società a responsabilità limitata con un unico socio

1.3.40 Società in accomandita per azioni

1.4 Società Cooperativa

1.4.10 Società cooperativa a mutualità prevalente

1.4.20 Società cooperativa diversa

1.4.30 Società cooperativa sociale

1.4.40 Società di mutua assicurazione

1.5 Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese

1.5.10 Consorzio di diritto privato

1.5.20 Società consortile

1.5.30 Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese

1.5.40 Gruppo europeo di interesse economico

1.6 Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi

1.6.10 Ente pubblico economico

1.6.20 Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000

1.6.30 Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs n. 207/2001

1.7 Ente privato con personalità giuridica

1.7.10 Associazione riconosciuta

1.7.20 Fondazione (esclusa fondazione bancaria)

1.7.30 Fondazione bancaria

1.7.40 Ente ecclesiastico

1.7.50 Società di mutuo soccorso

1.7.90 Altra forma di ente privato con personalità giuridica

1.8 Ente privato senza personalità giuridica

1.8.10 Associazione non riconosciuta

1.8.20 Comitato

1.8.30 Condominio

1.8.90 Altra forma di ente privato senza personalità giuridica

1.9 Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia

1.9.00 Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge un'attività economica in Italia.

Appendice 2.1 - Numero di tirocini attivabili

Come previsto dal paragrafo 10 della D.G.R. 45/7 del 14.11.2019 e da Regolamento dell'ASPAL, il Soggetto Ospitante può attivare più tirocini contemporaneamente in proporzione alle sue dimensioni, nel rispetto dei limiti numerici di seguito indicati:

- unità operative in assenza di dipendenti o con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato: 1 Tirocinante;
- unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato: non più di 2 Tirocinanti;
- unità operative da 21 o più dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato: un numero di tirocinanti nella misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione è pari o superiore a 0,5 (ad es. fino a 24 dipendenti = 2 tirocinanti, da 25 a 34 dipendenti = 3 tirocinanti e così via) e fatto salvo quanto ulteriormente indicato di seguito.

Per il computo dei dipendenti a tempo determinato rilevanti ai fini del rispetto dei limiti numerici, si tiene conto esclusivamente di quelli per cui risulti la data di inizio del contratto anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio; i restanti rapporti di lavoro a tempo determinato non sono computabili.

Tali limiti devono essere considerati anche per la sede operativa presso cui il tirocinio deve essere attivato.

Sono esclusi dal computo dei limiti di cui sopra:

- i tirocini atipici e cioè quelli attivati ai sensi della D.G.R. n. 34/20 del 07.07.2015;
- i tirocini curriculari;
- i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) delle Linee Guida regionali della DGR 45/7 del 14.11.2019.

Sempre nel rispetto dei limiti numerici sopra indicati il Soggetto Ospitante può attivare più tirocini per il medesimo profilo professionale.

Al fine di garantire un'adeguata proporzione tra i lavoratori qualificati e i tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con contratto di apprendistato non devono essere considerati nel calcolo della dimensione aziendale del Soggetto Ospitante.

Appendice 2.2 - Premialità sul numero di tirocini attivabili

Per i Soggetti Ospitanti che hanno unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, è possibile procedere all'attivazione di nuovi tirocini, anche oltre la quota di contingentamento del 10% sopra prevista, nell'ipotesi in cui si verifichi la seguente condizione:

- stipula di un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal Soggetto Ospitante), con uno o più tirocinanti il cui tirocinio sia stato attivato nei 24 mesi antecedenti alla data di assunzione sulla base del presente Avviso, del precedente Avviso Tirocini FSE 2019, dell'Avviso pubblico per l'attivazione di progetti di tirocinio TVB Sardegna lavoro e dai tirocini Regionali.

La deroga opera nei limiti sottoindicati:

- un tirocinio se il SO ha assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- due tirocini se il SO ha assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se il SO ha assunto nella medesima unità operativa/in qualsiasi unità operativa almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se il SO ha assunto nella medesima unità operativa/in qualsiasi unità operativa il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento per l'attivazione di ulteriori tirocini.